

Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili

Integrazione Testo Unico dell'Edilizia Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

La semplificazione
arriva nel decreto
Aiuti bis per
permettere di
ridurre la
dispersione termica
e favorire il
risparmio energetico

CHIUSURA VERANDE, LOGGE E BALCONI CON VETRATE PANORAMICHE IN EDILIZIA LIBERA

Dal 22 settembre 2022 l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è stato integrato e prevede nuovi interventi edilizi, è infatti possibile effettuare *gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti* senza alcun titolo abilitativo.

A prevederlo è stata la [legge n. 142/2022](#) di conversione del [Decreto Legge n. 115/2022](#) (Decreto Aiuti-bis), all'interno del quale è stato inserito l' *art. 33-quater* (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) che prevede l'inserimento all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 della nuova lettera b-bis):

"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche".

L'articolo, prevede quindi che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:

- **non configurino spazi stabilmente chiusi** con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
- **favoriscano una naturale micro-aerazione** che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell'immobile

LE VETRATE PANORAMICHE

Una disposizione particolare che prova a ridurre i contenziosi che riguardano la chiusura delle verande, delle logge e dei balconi con delle vetrate amovibili. Secondo la nuova lettera b-bis), per poter rientrare in edilizia libera, l'intervento deve comportare delle vetrate panoramiche (cosiddette VEPA) che siano:

- amovibili;
- totalmente trasparenti.

Tali vetrate devono anche essere dirette ad assolvere a **funzioni temporanee di**:

- protezione dagli agenti atmosferici;
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
- riduzione delle dispersioni termiche;
- parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio.

Ma non solo, perché tali sistemi non devono:

- configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo;
- generare nuova volumetria;
- comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Tali strutture devono, infine:

- favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

La modifica al Testo Unico Edilizia non è applicabile ovunque. Ricordiamo, ad esempio che la Regione Sicilia è dotata di una particolare normativa edilizia più volte modificata a seguito delle tante impugnative del Governo alla Corte Costituzionale, che recepisce dinamicamente alcuni articoli del d.P.R. n. 380/2001 ed altri con modifica.

ESTRATTO ARTICOLO 33_QUATER

Art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). - 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

"b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 settembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00152) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022.

Emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per il secondo semestre dell'anno 2022. (22A05306) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2022.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni. (22A05408) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022.

Riparto per l'anno 2021 del Fondo per i conenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. (22A05307) Pag. 86

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (22A05414) Pag. 87



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 13 settembre 2022.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022. (22A05422) *Pag.* 88

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 13 settembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piacentinu Ennese». (22A05313) *Pag.* 90

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 8 settembre 2022.

Nomina del commissario straordinario delle società Papino Elettrodomestici S.p.a. ed Emi S.r.l., entrambe in amministrazione straordinaria. (22A05310) *Pag.* 91

DECRETO 8 settembre 2022.

Nomina del commissario straordinario della società Meridi S.r.l., in amministrazione straordinaria. (22A05311) *Pag.* 92

DECRETO 9 settembre 2022.

Nomina dei commissari straordinari delle società Consorzio Azienda Servizi Ambiente e A.S.A. Servizi S.r.l., in amministrazione straordinaria. (22A05312) *Pag.* 93

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 giugno 2022.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2 «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. (Ordinanza n. 34). (22A05308) *Pag.* 94

ORDINANZA 30 giugno 2022.

Presenza d'atto dell'approvazione da parte di R.F.I. del progetto di fattibilità tecnica ed economica di R.F.I. degli impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno nonché l'acquisto di treni da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, in attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. (Ordinanza n. 35). (22A05309) *Pag.* 96

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 631/2022). (22A05204) *Pag.* 99

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Imnovid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 628/2022). (22A05315) *Pag.* 101



DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Blincyto». (Determina n. 632/2022). (22A05316) *Pag.* 104

**Università Cattolica
del Sacro Cuore**

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2022.

Modifica dell'articolo 47 dello statuto. (22A05314)..... *Pag.* 106

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». (22A05442) *Pag.* 106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (22A05409)..... *Pag.* 164

Ministero dell'interno

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo. (22A05319) *Pag.* 164

**Ministero
della transizione ecologica**

Modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. (22A05318)..... *Pag.* 164

**Ministero
dello sviluppo economico**


Sospensione dall'incarico di commissario straordinario delle società Consorzio azienda servizi ambiente e A.S.A. Servizi S.r.l. (22A05317)..... *Pag.* 165


Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento per atto dell'autorità della «Tau Service società cooperativa», in Bolzano. (22A05321) *Pag.* 165

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen. (22A05320)..... *Pag.* 165





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 settembre 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO
2022, N. 115

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2-*bis*.1, dopo le parole: «al comma 2-*bis*» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 3:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2-*ter*. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-*bis* sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 4:

alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

All'articolo 8:

al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 9:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis* (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori). — 1. All'articolo 7-*bis* del



decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-*bis*”;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al fine di garantire l’approvvigionamento energetico delle isole minori, l’Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l’imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteorologiche favorevoli. L’Autorità marittima, nel rilasciare l’autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Art. 9-ter (Disposizioni urgenti in materia di sport).

— 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

All’articolo 10:

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge».

All’articolo 11:

al comma 2, capoverso 7-*bis*, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al comma 2-*septies* dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi”».

All’articolo 12:

al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

All’articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All’articolo 14:

al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».


All’articolo 15:

al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

All’articolo 16:

al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa»;



al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-*bis* del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al» e le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.

6-*ter*. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-*quater*. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-*ter* è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-*quinquies*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-*ter*, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-*sexies*. Il comma 6-*quinquies* si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-*ter* che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-*septies*. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022»;

al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».


9-*ter*. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

9-*quater*. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021».

9-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*quater*, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-*sexies*. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo



IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime»».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo*). — 1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera».

All'articolo 17:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024», dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,)» è soppresso;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a»;

al comma 7, le parole: «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

All'articolo 19:

alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».

All'articolo 20:

al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,)» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Misura urgente per il settore della cultura*). — 1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: “, il direttore artistico e il traduttore” sono sostituite dalle seguenti: “e il direttore artistico”».

All'articolo 21:

al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,)» e le parole: «le minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte delle minori spese».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:


«Art. 21-bis (*Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni*). — 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”».

All'articolo 22:

al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al terzo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;

al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».



Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021” e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”, nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data».

All'articolo 23:

alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis (*Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14*). — 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 23-ter (*Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160*). — 1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”;

b) al comma 2, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”.

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 24:

al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*). — 1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro” sono sostituite dalle seguenti: “e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro”.



2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

All'articolo 25:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato). — 1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».

All'articolo 27:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento”). — 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento”, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di “Alessandria Smistamento”, volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano».

All'articolo 28:

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR). — 1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”».


All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» è sostituita dalla seguente: «CO₂»;

al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n.152»;



al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5»;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso Art. 27-ter:

al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;

al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalla seguente: «Entro»;

al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

«Art. 33-bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali). — 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.


Art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). — 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

“1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). — 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche



da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso *7-quater*, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, lettera c):

all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma «Fondi di riserva e speciali»»;

al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzi per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica*). — 1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti

del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e di affidamenti».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*). — 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

All'articolo 37:

al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;


al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis (*Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare*). — 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis (*Ente circoli della Marina militare*). — 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente



normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Art. 37-ter (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza). — 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: “nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,”;

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

“Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). — 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo”.

Art. 37-quater (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica”.

All'articolo 38:

al comma 1, lettera b):

capoverso 4-bis:

al primo periodo, le parole: «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;

al secondo periodo, le parole: «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento,» sono sostituite dalle seguenti: «al beneficio di cui al precedente periodo» e le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000»;

al terzo periodo, le parole: «qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «di suddetta qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto incentivo»;


al quinto periodo, le parole: «la qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «lo stabile incentivo»;

al settimo periodo, dopo le parole: «nelle more dell'aggiornamento contrattuale,» sono inserite le seguenti: «per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo,» la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;

al capoverso 4-ter, le parole: «alla qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «alla stabile incentivazione», la parola: «esperto», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».

Nel capo VI, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche). — 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente ridu-



zione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame».

All'articolo 40:

al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articoli ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

Nel capo VII, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis (Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria). — 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: “in tirocinio,” sono sostituite dalla seguente: “affidatario,”.

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito”;

b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: “alla data del 15 luglio 2022” sono soppresse».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis (Disposizioni in materia di internazionalizzazione del contact center multicanale dell'INPS). — 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:


“4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS”.

Art. 42-ter (Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali).

— 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “di cui al comma 51” sono inserite le seguenti: “ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448”.

Art. 42-quater (Progetto Guaranties Loans Active Management – GLAM). — 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato “Fondo”, anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO – *Asset Management Company* S.p.A., di seguito denominata “AMCO”, è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-*quinquies*




e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-*septies* del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema orga-

nizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-*bis* e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües* e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-*bis*, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e



liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

Art. 42-quinquies (Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR). — 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'arti-

colo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 42-sexies (Impiego all'estero di personale dell'AISE). — 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

Art. 42-septies (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

All'articolo 43:

al comma 2:

all'linea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;

alla lettera *d*), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

alla lettera *e*), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».

All'allegato 1 sono premessi i seguenti:



« ALLEGATO A
(articolo 22-bis, comma 1)
“TABELLA C
(articolo 262)

**Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità
del personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
a decorrere dal 01.01.2022**


Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.616,05	5.607,00	-	-	-
vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28



Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti**Ruolo dei piloti di aeromobile**


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27



pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54




elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei nautici di macchina


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



nautico di macchina capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54




sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82



Ruolo degli ispettori logistico-gestionali


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni



ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori sanitari


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrabile	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
orchestrabile esperto	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54



orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54



atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
-----------------------------------------------	-----------	----------	-------	-------	--------

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore	47.220,74	26.282,24	-	-	-
dirigente generale	56.071,38	36.106,53	-	-	-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni




vice direttore logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59



direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59
-------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------	--------	--------

Ruolo dei dirigenti informatici


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico-scientifico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31




direttore sanitario	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente sanitario	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore sanitario	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore ginnico-sportivo	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59



Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento**Ruolo dei vigili del fuoco AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54



vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto AIB	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09



Ruolo dei direttivi AIB


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore AIB	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19



speciale con scatto convenzionale a 16 anni					
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03



nautico di macchina direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche**

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni



vice direttore speciale logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o	anzianità pari o	anzianità pari o



			maggiore di 14 anni	maggiore di 22 anni	maggiore di 28 anni
vice direttore medico	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore medico	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore medico	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-



ALLEGATO B
(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

ALLEGATO C
(articolo 25, comma 1-bis)
"TABELLA C
(articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
PIEMONTE	7,37%	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.870
LOMBARDIA	16,78%	4.194.967
BOLZANO	0,87%	217.565
TRENTO	0,91%	226.947
VENETO	8,20%	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	518.405
LIGURIA	2,67%	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	1.886.685
TOSCANA	6,31%	1.577.100
UMBRIA	1,49%	371.835



Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
MARCHE	2,57%	643.083
LAZIO	9,59%	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	546.703
MOLISE	0,51%	127.860
CAMPANIA	9,27%	2.317.825
PUGLIA	6,58%	1.644.935
BASILICATA	0,93%	232.470
CALABRIA	3,14%	785.945
SICILIA	8,06%	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	683.645
	100,00%	25.000.000

» ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2685):

Presentato dal Presidente del Consiglio Mario DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro della transizione ecologica Roberto CINGOLANI, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano PATUANELLI, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO, dal Ministro dell'interno Luciana LAMORGESE, dal Ministro della giustizia Marta CARTABIA, dal Ministro della difesa Lorenzo GUERINI e dal Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI (Governo DRAGHI-I), il 9 agosto 2022.

Assegnato alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 agosto 2022, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), in sede referente, il 31 agosto 2022; il 7 e il 13 settembre 2022.

Esaminato in Aula e approvato il 13 settembre 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3704):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14 settembre 2022, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14 settembre 2022.

Esaminato in Aula e approvato con modificazioni il 15 settembre 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2685 -B):

Assegnato alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), in sede referente, il 15 settembre 2022, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa) e 5^a (Bilancio).

Esaminato dalle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 settembre 2022.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 20 settembre 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 106.

22G00152



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 luglio 2022.

Emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per il secondo semestre dell'anno 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Riconosciuta l'opportunità di emettere carte-valori postali commemorative e celebrative per il secondo semestre dell'anno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, per il secondo semestre dell'anno 2022, delle seguenti carte-valori postali:

a) francobolli celebrativi del bicentenario dell'inizio dell'attività addestrativa nell'Arma con l'istituzione del «deposito di reclutamento» di Torino;

b) francobolli celebrativi del centenario della sede dell'Ambasciata del Messico in Italia;

c) francobolli celebrativi del Garante per la protezione dei dati personali, nel 25° anniversario della istituzione;

d) francobolli celebrativi dello scoppio della polveriera di Falconara, nel centenario della ricorrenza;

e) francobolli celebrativi dell'Istituto geografico militare, nel 150° anniversario della istituzione;

f) francobolli celebrativi della seconda battaglia di El Alamein, nell'80° anniversario;

g) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia dedicata al tornare a scrivere;

h) francobolli celebrativi di Europa 2022;

i) francobolli celebrativi delle relazioni bilaterali tra Italia e Georgia, nel 30° anniversario;

j) francobolli commemorativi di Antonio Canova, nel bicentenario della scomparsa;

k) francobolli commemorativi di Domenico Fioritto, nel 150° anniversario della nascita;

l) francobolli commemorativi di Paolo Emilio Taviani, nel 110° anniversario della nascita;

m) francobolli commemorativi di Giuseppe Antonio Borgese, nel 140° anniversario della nascita;

n) francobolli commemorativi di Ennio Doris, nel 40° anniversario della fondazione di Banca Mediolanum;

o) francobolli commemorativi di Antonio Segni, nel 50° anniversario della scomparsa.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 930


22A05306

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2022.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, tra l'altro, nelle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare il paragrafo 2 dove si chiarisce che con il decreto previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si provvede anche all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni delle amministrazioni statali;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 e in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;


Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure

di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione;

Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 20, comma 3, secondo cui, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove viene disposto, tra l'altro, che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare la professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli

o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;


Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto lo stesso art. 4, comma 3-*quinquies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 4, comma 3-*sexies*, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-



cazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali;

Visto l'art. 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1, comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché gli oneri a regime;

Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536 e DFP 0083608, con le quali, in vista della conclusione del triennio di vigenza delle procedure semplificate di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del citato comma 1 del art. 3 della legge n. 56 del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni residue rispetto a quelle effettuate ai sensi della facoltà derogatoria ai sensi del citato comma 4 dell'art. 3 della legge n. 56 del 2019;

Tenuto conto, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle predette note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.


Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 4, 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeter-



minato le unità di personale indicate nelle Tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 12, 13 e 14 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero dell'istruzione

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 15 e 16 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 18 e 19 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Accademia nazionale dei Lincei

1. L'Accademia dei Lincei è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 20 e 21 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 22, 23 e 24 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 25 e 26 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

ACT - Agenzia per la coesione territoriale

1. L'Agenzia per la coesione territoriale - ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 27, 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 31 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Art. 16.

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 32 e 33 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

INL - Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro - INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 34, 35 e 36 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Parco nazionale del Pollino

1. Il Parco nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Parco nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

Parco nazionale della Sila

1. Il Parco della Sila è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valu-

teranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzate con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica istruzione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2207



TABELLA 1
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale anno 2018 budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio di Stato	€ 207.190,86	Dirigenti di II fascia	3	concorso pubblico	€ 69.063,62	€ 207.190,86	€ 0,00
	€ 207.190,86		3		Totale oneri	€ 207.190,86	




TABELLA 2

Consiglio di Stato

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	profilo professionale	tipologie assunzioni programmate	posti
Consiglio di Stato	Area terza F1	concorso pubblico	25
	Totale		25



Tabella 3
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
	cumulo risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non 2018/2019/2020 budget 2019/2020/2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il triennio 2019 - 2021*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione		Segretario di legazione art. 1 co 922 L. n. 178/2020	93	61	61	32	concorso pubblico	€ 61.603,08	5.729.086,56 €	
		Dirigenti di II fascia	8			8	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 504.562,04	
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Area terza F1	140	10	10	130	concorso pubblico	€ 33.651,90	€ 4.711.266,67	€ 315.663,97
		Area terza F1	76	7	7	69	progressioni verticali	€ 4.414,71	€ 335.517,61	
		Area seconda F2	350			350	concorso pubblico	€ 29.237,20	€ 10.233.019,79	
	€ 21.829.116,64	Totale * di cui 76 PV	667	78	78	589		Totale oneri	€ 21.513.452,67	




TABELLA 4
Ministero della cultura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale anno 2018 - budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 31/12/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della cultura		Dirigenti II fascia	26	8	0	26	VIII Corso concorso SNA (di cui n. 9 aut. bando dpcm 15.11.18 + ulteriori n. 8 unità) concorso autonomo (n. 9 aut. bando dpcm 10.10.17 - Tecnici MiC)	€ 63.070,26	€ 1.639.826,76	
		Area seconda F2	15	15	0	15	concorso pubblico (di 400 aut. bando dpcm 20.06.19)	€ 29.237,20	€ 438.558,00	
	€ 2.081.318,58	Totale	41	23	0	41		Totale oneri	€ 2.078.384,76	€ 2.933,82




TABELLA 5
Ministero della cultura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020											
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019-budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 31/12/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c. 5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua	
Ministero della cultura		Dirigenti II fascia	33	25	0	33	concorso autonomo pubblico (n. 8 aut. bando dpcm 15.11.18- Tecneli MFC) n. 3 unità VIII corso concorso SNA	€ 63.070,26	€ 2.081.318,58		
		Dirigenti II fascia	5	0	0	5	ex art. 24, co. 3, dl 104/2010 (incarichi dirigenti) art. 6 TUP1 - dal 10% al 15 %)		€ 122.056,87		
		Area terza F1	29	0	0	29	stabilizzazioni (Art. 20, comma 1, d lgs 75/2017 s.m.l.)	€ 33.651,84	€ 975.903,36		
		Area terza F1	8	8	8	0	idonei (attingimento da altre graduatorie)	€ 33.651,84	€ 269.214,72	€ 22.849.745,20	
		Area terza F1	171	0	0	171	progressioni verticali (ex art. 1 bis, co. 5, dl. 80/21)	€ 5.829,59	€ 996.859,89		
		Area seconda F1	24	0	0	24	progressioni verticali (ex art. 1 bis, co. 5, dl. 80/21)	€ 1.425,18	€ 34.204,32		
		Area seconda F2	499	499	0	499	concorso pubblico (di cui n. 65 di n. 400 aut. bando dpcm 20.06.19)	€ 29.237,20	€ 14.589.362,80		
		* di cui 195 PV	769	532	8	761	Totale oneri		€ 19.068.920,54		
		€ 41.918.665,74									




TABELLA 6
Ministero della cultura

Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 - budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 31/12/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamento (o differenziale per FV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della cultura		Dirigenti II fascia	11	11	0	11	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 693.772,86	
		Dirigenti	4			4	ex art.1, co.6, dl.162/2019 - (Incarichi dirigenziali art.19, co.6 TUIPI)		€ 211.945,93	
		Dirigenti	5			5	ex art.24, co.3, dl.104/2020 (Incarichi dirigenziali art.19, co.6 TUIPI)		€ 116.839,98	
		Dirigenti	10			10	ex art.1 bis, co.7, dl.80/2021 (Incarichi dirigenziali art.19, co.6 TUIPI)		€ 276.049,95	
		Dirigenti	19			19	ex art.1, co.15, dl.180/2021 (Incarichi dirigenziali art.19, co.6 TUIPI)		€ 457.715,64	€ 19.267.474,08
		Area terza F1	50	50	0	50	concorso pubblico (Concorso CUFA)	€ 33.651,84	€ 1.682.592,00	
		Area terza F1	300	300	0	300	idonei (di cui n.100 idonei da graduatoria Concorso CUFA)	€ 33.651,84	€ 10.095.552,00	
		Area terza F1	270	0	0	270	concorso pubblico (aut. ex dl.80/2021, art.1 bis, co.1 e 2)	€ 33.651,84	€ 9.085.996,80	
		Area seconda F2	400	400	0	400	idonei	€ 29.237,20	€ 11.694.880,00	
				1.069	0	1.069			€ 34.315.345,16	
		€ 53.582819,24								




TABELLA 7
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

		ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziate anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020 *	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua		
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Dirigenti penitenziari	3	0	0	3	Concorso pubblico	€ 57.848,38	€ 173.545,13			
		Dirigenti II fascia	4	0	0	4	Concorso pubblico scorrimento graduatorie idonei	€ 63.070,26	€ 252.281,02			
		Area terza F1	183	23	23	160	Concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 6.158.286,93	€ 653.672,83		
		Area terza F1	8	8	0	8	progressioni verticali	€ 5.830,00	€ 46.640,00			
		Area seconda F2	51	1	1	50	Concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 1.491.096,78			
		Area seconda F2	20	0	0	20	progressioni verticali	€ 2.840,12	€ 56.802,33			
		* di cui 28 PV	269	32	24	245	Totale oneri		€ 8.178.652,19			
	€ 8.832.325,01											




TABELLA 8
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazione personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	€ 9.307.387,51	Dirigenti penitenziari	9	0	0	9	Concorso pubblico	€ 57.848,38	€ 520.635,38	€ 5.633.289,97
		Dirigenti II fascia	1	0	0	1	Scorrimento graduatorie idonei	€ 63.070,26	€ 63.070,26	
		Area terza F1	51	23	20	31	Concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie	€ 33.651,84	€ 1.716.243,90	
		Area seconda F2	47	2	2	45	Concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 1.374.148,02	
			108	25	22	86		Totale oneri	€ 3.674.097,55	




TABELLA 9
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità		Dirigenti di II fascia	1	corso concorso VIII SNA	€ 63.070,26	€ 63.070,26	
		Area terza F1 professionalità servizio sociale	45	scorrimento graduatorie di altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 1.514.332,80	
		Area terza F1 funzionario amministrativo	10	scorrimento graduatoria concorso Ripam Giustizia	€ 33.651,84	€ 336.518,40	
		Area terza F1 funzionario contabile	7	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 235.562,88	
		Area terza F1 funzionario linguistico	2	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 67.303,68	
		Area terza F1 funzionario statistico	1	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 33.651,84	
		Area II F2 assistente amministrativo	25	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 695.556,25	
		Area II F2 assistente tecnico	3	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 83.466,75	
		Area II F2 assistente informatico	6	scorrimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 166.933,50	
		€ 5.113.782,06		100	Totale oneri		€ 3.196.396,36



TABELLA 10
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Amministrazione	Risparmi da cessazioni dirigente penitenziario anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della giustizia- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità		Dirigenti penitenziari	2	scorrimento graduatoria concorso DGMC 18 posti dirigenti Epe	€ 57.848,38	€ 115.696,76	€ 0,00
	€ 115.696,76		2		Totale oneri	€ 115.696,76	




TABELLA 11
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 2019 e 2020 budget 2020/2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 31/12/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.4, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi	€ 120.123.414,08	Area terza F1 aut. bando dpcm 20.06.2019	400	0	0	400	vincitori/ideonei	33.651,84 €	13.460.736,00 €	€ 10.655,55
		Area terza F1 funzionari tecnici	215	0	0	215	concorso CUFA	33.651,84 €	7.235.145,60 €	
		Area terza F3 Direttore	20	0	0	20	Scorrimento graduatoria	36.728,24 €	734.564,77 €	
		Area terza F3 Direttore aut. bando dpcm 20.06.2019	400	400	386	14	vincitori/ideonei	36.728,24 €	14.691.295,36 €	
		Area seconda F3 Cancelliere esperto aut. bando dpcm 20.06.2019	2.700	2.700	2.381	319	vincitori/ideonei	31.107,78 €	83.991.016,80 €	
			3.735	3.100	2.767	968		Totale oneri	€ 120.112.758,53	




TABELLA 12
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni del personale non dirigenziale 2018 budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili		Area terza F1	180	144	42	138	concorso pubblico	€ 33.417,98	€ 6.015.236,40	
		Area terza F1	5	0	0	5	stabilizzazioni ex art.20,co1 dlgs n.75/2017	€ 33.417,98	€ 167.089,90	
		Area terza F1	110	0	0	110	progressioni verticali	€ 4.736,66	€ 521.032,60	€ 80.800,18
		Area seconda F1	53	0	0	53	progressioni verticali	€ 1.408,91	€ 74.672,23	
		Area seconda F2	125	100	16	109	concorso pubblico	€ 28.681,32	€ 3.585.165,00	
	€ 10.443.996,31	di cui 163 P.V.*	473	244	58	415		Totale oneri	€ 10.363.196,13	




TABELLA 13
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021*	Anticipazioni assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile		Dirigenti di II fascia	8	6	0	8	concorso pubblico	€ 63.070,30	€ 504.562,40	
		Area terza F1	163	131	59	104	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 5.485.249,92	
		Area terza F1	33	0	0	33	progressioni verticali	€ 4.769,75	€ 157.401,75	€ 14.285,29
		Area seconda F1	57	0	0	57	progressioni verticali	€ 1.418,81	€ 80.872,17	
		Area seconda F2	283	230	133	150	concorso pubblico	€ 28.882,09	€ 8.173.631,47	
	€ 14.416.003,00	di cui 90 P.V.*	544	367	192	352	Totale oneri	€ 14.401.717,71		




TABELLA 14
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale 2020 dirigenziale 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile		Dirigenti di II fascia	19	15	0	19	concorso pubblico	€ 63.070,30	€ 1.198.335,70	
		Area III F1	248	198	0	248	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 8.345.656,32	
		Area III F1	74	0	0	74	progressioni verticali	€ 4.769,75	€ 352.961,50	€ 14.141,44
		Area seconda F2	261	209	0	261	concorso pubblico	€ 28.882,09	€ 7.538.225,49	
		Area seconda F1	55	0	0	55	progressioni verticali	€ 1.418,81	€ 78.034,55	
		€ 17.527.355,00	di cui 129 P.V.*	657	422	0	657	Totale oneri	€ 17.513.213,56	




TABELLA 15
Ministero dell'istruzione

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020						
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019-budget 2020 ex MIUR	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Disponibilità residua
Ministero dell'istruzione		Dirigenti di II fascia	4	VIII Corso-concorso SNA	€ 63.070,14	€ 21.729,53
		Area terza F1 (di cui n. 84 unità già provenienti da autorizzazione a bandire DPCM 20/8/2019 e n. 220 - art. 3 co 3 ter DL 1/20)	304	Assunzioni vincitori di concorsi già autorizzati	€ 33.651,84	
	€ 10.504.169,45		308		Totale oneri	€ 10.482.439,92
					Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	€ 10.482.439,92



TABELLA 16
Ministero dell'istruzione

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020- budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'istruzione	€ 10.455.142,01	Dirigenti di II fascia	16	n. 9 unità quota VIII corso-concorso SNA + n. 7 mobilità onerosa	€ 63.070,14	€ 1.009.122,24	€ 56.276,49
		Area terza F1 (art. 3 co 3 ter DL 1/20)	124	Concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 4.172.828,16	
		Area seconda F2	145	Concorso pubblico	€ 29.283,26	€ 4.246.072,70	
		Area seconda F3	2	Mobilità (effetto sentenza)		€ 55.676,44	
		Area seconda F4	25	Mobilità (effetto sentenza)		€ 915.165,98	
					312		




TABELLA 17

Ministero dell'istruzione

**Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022- 2023**

Amministrazione	Qualifica	Tipologie assunzioni programmate	posti
Ministero dell'istruzione	Dirigente di II fascia	(n. 29 quota IX corso-concorso SNA e n. 10 concorso pubblico art. 28 c. 1 ter D.lgs. 165/01)	39
		Totale	39



TABELLA 18
Ministero dello sviluppo economico

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate e per il 2020	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dello sviluppo economico		Dirigenti di II fascia	6	0	0	6	VIII corso-concorso SNA	€ 63.070,26	€ 378.421,56	
		Dirigenti di II fascia	5	0	0	5	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 315.351,30	
		Area terza F1	118	29	29	89	vincitori concorso pubblico	€ 33.651,83	€ 3.970.915,94	€ 26.060,85
		Area seconda F1	73	0	0	73	vincitori concorso pubblico	€ 27.479,89	€ 2.006.031,97	
			202	29	29	173		Totale oneri	€ 6.670.720,77	
	€ 6.696.781,62									




TABELLA 19
Ministero dello sviluppo economico

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dello sviluppo economico		Dirigenti di II fascia	3	0	0	3	VIII corso-concorso SNA	€ 63.070,26	€ 189.210,78	€ 18.944,30
		Dirigenti di II fascia	1	0	0	1	IX corso-concorso SNA	€ 63.070,26	€ 63.070,26	
		Dirigenti di II fascia	4	0	0	4	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 252.281,04	
		Area terza F1	123	0	0	123	vincitori concorso pubblico	€ 33.651,83	€ 4.139.175,09	
		Area seconda F1	80	0	0	80	vincitori concorso pubblico	€ 27.479,89	€ 2.198.391,20	
				211	0	0	211	Totale oneri	€ 6.842.128,37	
	€ 6.861.072,67									




Tabella 20
Accademia nazionale dei Lincei

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Cumulo risparmi da cessazione di personale non dirigenziale anni 2013-budget 2014 2014-budget 2015 2017-budget 2018 2018-budget 2019 2019-budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Accademia Nazionale dei Lincei		Area C1	3	2	1	2	di cui n.1 stabilizzazione ex art.20, comma2, dlgs 75/2017 e n.1 bando di concorso in deroga	€ 32.231,60	€ 96.694,80	
		Area A1	1	1	1	0	stabilizzazione ex art.20, comma 2, dlgs 75/2017	€ 25.279,00	€ 25.279,00	€ 7.711,20
	€ 129.685,00		4	3	2	2		Totale oneri	€ 121.973,80	



TABELLA 21
Accademia nazionale dei Lincei

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazione di personale non dirigenziale anno 2020 - budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Accademia Nazionale dei Lincei	€ 60.250,50	Area B1	2	concorso in deroga	€ 28.019,00	€ 56.038,00	€ 4.212,50
			2		Totale oneri	€ 56.038,00	



TABELLA 22
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2018 budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Entrate		Dirigenti di II fascia	45	0	0	45	idonei	€ 63.070,26	€ 2.838.161,70	
		Area terza F1	552	552	0	552	vincitori concorso pubblico	€ 33.651,75	€ 18.575.766,00	
		Area terza F1	700	700	0	700	progressioni verticali	€ 2.909,18	€ 2.036.426,00	€ 20.743.150,07
		Area seconda F3	500	0	0	500	vincitori concorso pubblico	€ 30.742,57	€ 15.371.285,00	
	€ 59.564.788,77		1.797	1.252	0	1.797		Totale oneri	€ 38.821.638,70	




TABELLA 23
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Entrate	€ 83.645.525,85	Dirigenti di II fascia	39	0	0	39	idonei	€ 63.070,26	€ 2.459.740,14	€ 38.286.096,51
		Area terza F1	1.220	1.220	0	1.220	vincitori concorso pubblico	€ 33.651,75	€ 41.055.135,00	
		Area seconda F3	60	0	0	60	vincitori concorso pubblico	€ 30.742,57	€ 1.844.554,20	
			1.319	1.220	0	1.319		Totale oneri	€ 45.359.429,34	




TABELLA 24
Agenzia delle Entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Entrate		Area terza F1	5	riammissione in servizio	€ 33.651,75	€ 168.258,75	€ 2.339.242,96
		Area terza F1	130	vincitori pubblico concorso	€ 33.651,75	€ 4.374.727,50	
		Area terza F1	2.119	vincitori pubblico concorso	€ 33.651,75	€ 71.308.058,25	
		Area terza F1	20	mobilità	€ 33.651,75	€ 673.035,00	
		Area seconda F3	600	vincitori pubblico concorso	€ 30.742,57	€ 18.445.542,00	
		€ 97.308.864,46		2.874	Totale oneri	€ 94.969.621,50	



TABELLA 25
AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale anno 2019-budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 31/12/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo		Area terza F1	1	0	0	1	mobilità non neutrale	€ 33.651,84	€ 33.651,84	€ 2.804,40
		Area seconda F1	2	2	0	2	mobilità non neutrale	€ 27.479,89	€ 54.959,78	
			3	2	0	3	Totale oneri		€ 88.611,62	



TABELLA 26
AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale anno 2020 - budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo		Area terza F1	2	mobilità non neutrale	€ 33.651,84	€ 67.303,68	€ 0,00
	€ 67.303,68		2		Totale oneri	€ 67.303,68	



TABELLA 27
ACT - Agenzia per la coesione territoriale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2018 budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019*	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia per la coesione territoriale	€ 708.614,01	Dirigente di I fascia	1	Conferimento incarico ex art.1.co.15-bis,del D.L.80/2021	€ 80.672,94	€ 80.672,94	€ 464.071,33
		Area terza F1	4	progressioni verticali	€ 5.814,93	€ 23.259,72	
		Area seconda F1	5	concorso pubblico	€ 27.836,91	€ 139.184,55	
		Area seconda F1	1	progressioni verticali	€ 1.425,47	€ 1.425,47	
		* di cui n.5 P.V.	11			Totale oneri	



TABELLA 28
ACT - Agenzia per la coesione territoriale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia per la coesione territoriale	€ 392.348,32	Area terza F1	6	concorso unico	€ 33.651,84	€ 201.911,04	€ 23.415,82
		Area seconda F1	6	concorso unico	€ 27.836,91	€ 167.021,46	
			12		Totale oneri	€ 368.932,50	




TABELLA 29
ACT -Agenzia per la coesione territoriale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia per la coesione territoriale		Dirigenti II fascia	2	concorso pubblico	€ 63.070,28	€ 126.140,56	€ 49.515,13
		Area terza F1	3	idonei	€ 33.651,84	€ 100.955,52	
		Area terza F1	3	mobilità	€ 33.651,84	€ 100.955,52	
		Area seconda F1	5	concorso pubblico	€ 27.836,91	€ 139.184,55	
		€ 516.751,28		13		Totale oneri	




Tabella 30
ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Cumulo risparmi da cessazione degli anni 2017-budget 2018 2018-budget 2019 2019-budget 2020 2020-budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL)	€ 363.428,34	Dirigente di II fascia	1	mobilità/concorso pubblico	€ 63.070,26	63.070,26 €	€ 132.098,88
		Funzionari informatici	5	concorso pubblico/scorrimento graduatoria	€ 33.651,84	168.259,20 €	
			6		Totale oneri	€ 231.329,46	




TABELLA 31
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente nazionale per l'Aviazione civile (Enac)		Dirigenti II fascia	8	n.7 concorso Enac in deroga+ n.1 corso-concorso SNA VIII°	€ 88.314,60	€ 706.516,80	€ 351.515,19
		Area Funzionari	7	concorso unico	€ 34.232,37	€ 239.626,59	
		€ 1.297.658,58		15		Totale oneri	€ 946.143,39



Tabella 32
INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro		Dirigenti di II fascia	3	0	0	3	vincitori concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 189.210,78	
		Dirigenti di II fascia	4	0	0	4	VIII corso-concorso SNA	€ 63.070,26	€ 252.281,04	
		Area C	70	70	70	0	progressioni verticali	€ 4.402,04	€ 308.142,80	
		Medici II livello area medico legale	2	0	0	2	idonei	€ 65.947,59	€ 131.895,18	
		Medici I livello area medico legale	10	0	0	10	concorso pubblico	€ 52.616,38	€ 526.163,80	
		Professionisti tecnici	20	0	0	20	concorso pubblico	€ 56.552,94	€ 1.131.058,80	
		Area C	2	0	0	2	mobilità	€ 33.686,13	€ 67.372,26	
		Area C (profilo amministrativo)	234	170	170	64	concorso pubblico	€ 33.686,13	€ 7.882.554,42	
		di cui 70 P.V.*	345	240	240	105		Totale oneri	€ 10.488.679,08	€ 14.722,29
		€ 10.503.401,37								



TABELLA 33
INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021*	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamento (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro		Dirigenti di II fascia	3	0	0	3	vincitori concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 189.210,78	
		Dirigenti di II fascia	4	0	0	4	VIII corso-concorso SMA	€ 63.070,26	€ 252.281,04	
		Area terza F1	80	80	80	0	progressioni verticali	€ 4.402,04	€ 352.163,20	
		Medici II livello area medico legale	2	0	0	2	idonei	€ 65.947,59	€ 131.895,18	
		Medici I livello area medico legale	12	0	0	12	concorso pubblico	€ 52.616,38	€ 631.396,56	
		Professionisti tecnici per Pedilizia	16	0	0	16	concorso pubblico	€ 56.552,94	€ 904.847,04	
		Legali	2	0	0	2	concorso pubblico	€ 56.552,94	€ 113.105,88	
		Area C (profilo informatico)	10	0	0	10	concorso pubblico	€ 33.686,13	€ 336.861,30	€ 46.819,90
		Area C (profilo infermiere)	1	0	0	1	mobilità	€ 33.686,13	€ 33.686,13	
		Area C (profilo socio-educativo)	1	0	0	1	mobilità	€ 33.686,13	€ 33.686,13	
		Area C (profilo amministrativo)	2	0	0	2	mobilità	€ 33.686,13	€ 67.372,26	
		Area C (profilo amministrativo)	255	180	180	75	concorso pubblico	€ 33.686,13	€ 8.589.963,15	
		Area B (profilo amministrativo)	1	0	0	1	mobilità	€ 29.284,09	€ 29.284,09	
		di cui 80 P.V.*	389	260	260	129	Totale oneri	€ 11.665.752,74		




TABELLA 34

INL - Ispettorato nazionale del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale anno 2018 budget 2019	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2019	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c.4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c.4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)		Dirigenti di II fascia	1	0	0	1	concorso pubblico	€ 63.070,30	63.070,30 €	0,00 €
	€ 63.070,30		1	0	0	1		Totale oneri	€ 63.070,30	




TABELLA 35
INL- Ispettorato nazionale del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)		Dirigenti di II fascia	8	6	2	6	n.5 VIII corso-concorso SNA + n.1 concorso pubblico	€ 63.070,30	€ 504.562,40	
		Area terza F1 (ispettori)	220	176	0	220	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 7.403.404,80	
		Area seconda F1 (operatori)	20	9	0	20	concorso pubblico	€ 27.822,25	€ 556.445,00	€ 23.347,83
		Area seconda F2 (assistenti)	132	96	0	132	concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 3.859.309,08	
		Area prima F1 (ausiliari)	2	2	0	2	concorso pubblico	€ 26.397,08	€ 52.794,16	
	€ 12.399.863,27		382	289	2	380		Totale oneri	€ 12.376.515,44	




TABELLA 36
INL - Ispettorato nazionale del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 80% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.5, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)		Dirigenti di II fascia	1	1	0	1	concorso pubblico	€ 63.070,30	€ 63.070,30	
		Area terza F1 (ispettoritecnici, funzionari)	255	204	0	255	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 8.581.219,20	
		Area terza F1 (tecnici)	57	46	16	41	progressioni verticali	€ 5.122,12	€ 291.960,84	
		Area seconda F1 (operatori)	22	18	0	22	concorso pubblico	€ 27.822,25	€ 612.089,50	€ 12.229,00
		Area seconda F1	17	17	0	17	progressioni verticali	€ 1.425,17	€ 24.227,89	
		Area seconda F2 (assistenti)	150	120	0	150	concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 4.385.578,50	
		Area prima F1 (ausiliari)	4	2	0	4	collocamento obbligatorio	€ 26.397,08	€ 105.588,32	
			506	408	16	490		Totale oneri	€ 14.063.734,55	
		€ 14.075.963,55								



TABELLA 37
Parco Nazionale del Pollino

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale non dirigenziale anni 2018-2019- 2020 budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale del Pollino	€ 93.010,25	C1	1	Trasformazione da part-time al 75% a full time 100%	€ 8.103,85	€ 8.103,85	€ 1.620,78
		C1	1	Concorso pubblico	€ 32.415,41	€ 32.415,41	
		C1 (p.t. al 70%)	1	Concorso pubblico	€ 22.690,79	€ 22.690,79	
		B1 (p.t. al 50%)	2	Concorso pubblico	€ 14.089,71	€ 28.179,42	
			5		Totale oneri	€ 91.389,47	




TABELLA 38

Parco Nazionale del Pollino

**Autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per gli anni 2021-2022- 2023**

Amministrazione	Qualifica	Tipologie assunzioni programmate	posti
Parco nazionale del Pollino	Categoria C	Concorso pubblico	1
	Categoria C	Concorso pubblico (part-time al 60%)	2
	Categoria B	Concorso pubblico (part-time al 50%)	1
		Totale	4




TABELLA 39
Parco Nazionale della Sila

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 2020 budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco Nazionale della Sila	€ 34.010,00	Categoria C1	1	Concorso pubblico	€ 34.010,00	€ 34.010,00	€ 0,00
			1		Totale oneri	€ 34.010,00	



TABELLA 40
Ministero dell'economia e delle finanze

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2020- budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'economia e delle Finanze		Dirigente di II fascia	20	mobilità	€ 63.070,26	€ 1.261.405,20	€ 3.674.266,79
		area III F1	269	scorrimento graduatorie/ mobilità concorso	€ 33.651,84	€ 9.052.344,96	
		area II F2	354	pubblico/scorrimento graduatorie	€ 29.237,19	€ 10.349.965,26	
	€ 24.337.982,21		643		Totale oneri	€ 20.663.715,42	



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022.

Riparto per l'anno 2021 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della disposizione legislativa;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Visti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito elencati:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2016, con il quale si è provveduto al riparto proporzionale del Fondo, in quanto l'ammontare delle somme richieste è risultato superiore allo stanziamento per l'anno 2016 di 20 milioni di euro;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2017 integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2018 per il riparto proporzionale del fondo per l'anno 2017 di 19,5 milioni di euro;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2018 per l'anno 2018 di 20 milioni di euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2020 per l'anno 2019 di 19.823.362,00;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 con il quale si è provveduto al riparto del fondo, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'anno 2020 di 10.000.000,00;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021 con il quale sono state disciplinate le modalità delle richieste per l'accesso al fondo per l'anno 2021, mediante domanda da presentare in modalità telematica sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interno e territoriali del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si deve provvedere, alla ripartizione del predetto Fondo, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 20 dicembre 2021, con le modalità stabilite dal citato decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021;

Rilevato che alla data del 20 dicembre 2021 sono pervenute telematicamente nove richieste di contributo erariale di cui otto non ritenute ammissibili per mancanza dei requisiti previsti dalla citata normativa;

Ritenuto pertanto, che con le risorse disponibili per l'anno 2021 pari a 10.000.000,00 euro, occorre attribuire contributi ai comuni per le somme per un importo complessivo pari a 3.773.631,68 euro;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, in misura pari a 10.000.000,00, di euro, conservate nel conto residui, sono parzialmente ripartite per l'importo complessivo di euro 3.373.631,68, a favore del Comune di San Giuliano di Puglia, che ne ha fatto richiesta, per far fronte alle spese che è obbligato a sostenere, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, così come indicato nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento.



Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2257

ALLEGATO A

Riparto del "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti"

(comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni)

ANNO 2021

Regione	Provincia	Ente	Pr	Codice	Contributo
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	4140190680	3.773.631,68
					3.773.631,68

22A05307

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, e che le ricerche e i soccorsi, attivati sin dal verificarsi dell'evento, risultano tuttora in corso anche per la ricerca di persone al momento tuttora disperse;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione e la cui compiuta ricognizione è in corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera c);



Tenuto conto che il quadro di danneggiamento finora accertato travalica la capacità di risposta degli enti territoriali coinvolti, determinando, senza indugio, la necessità del dispiegamento di consistenti mezzi e risorse del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili è possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi sopra citati;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti, previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Marche;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

22A05414

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2022.

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che dispone che il decreto di cui all'art. 1, comma 290, della predetta legge n. 244 del 2007, può:

essere adottato anche con cadenza diversa da quella prevista dall'art. 1, comma 291, della medesima legge n. 244 del 2007 per rideterminare le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale usati come carburanti, ferme restando le condizioni di cui al medesimo comma 291;



contenere disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del predetto testo unico delle accise e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo art. 25, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, dispone la riduzione della relativa aliquota di accisa;

prevedere anche l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale usato per autotrazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 30 agosto 2022, con il quale sono state rideterminate, per il periodo dal 21 settembre 2022 al 5 ottobre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio usato come carburante, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e sul gas naturale usato per autotrazione nonché l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione;

Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-*bis* della tabella A del predetto testo unico delle accise, è stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri;

Considerato inoltre che, con riferimento al periodo dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis*, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.

Art. 2.

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 421,83 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 13 settembre 2022

*Il Ministro
dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1402

22A05422



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piacentinu Ennese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimenti di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 123 della Commissione del 14 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 41 del 15 febbraio 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Piacentinu Ennese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi



stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con le note n. 40/22 del 30 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 150678 del 1° aprile 2022) e del 6 settembre 2022 (prot. Mipaaf n. 403315 dell'8 settembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, a mezzo pec del 25 marzo 2022 (prot. Mipaaf 140778 del 28 marzo 2022) e del 4 luglio 2022 (prot. Mipaaf 296599 del 4 luglio 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piacentinu Ennese»;

Decreta:
Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 ottobre 2015, al Consorzio di tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP, con sede legale in Enna, via Piemonte n. 78, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Piacentinu Ennese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 24 ottobre 2015 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A05313

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2022.

Nomina del commissario straordinario delle società Papino Elettrodomestici S.p.a. ed Emi S.r.l., entrambe in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del 5 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Papino Elettrodomestici S.p.A., avente sede legale in Belpasso (CT), codice fiscale e partita IVA 00798870879;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 2020, con il quale, nella citata procedura di amministrazione straordinaria, è stato nominato quale commissario straordinario l'avv. Marco Spadaro;

Visto il decreto del 12 novembre 2020, con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società EMI S.r.l., avente sede legale in Belpasso (CT), codice fiscale e partita IVA 01517000897;

Visto il proprio decreto del 19 novembre 2020, con il quale sono stati designati i componenti del comitato di sorveglianza nella sopracitata procedura, attualmente composto dal cons. Paolo Luigi Rebecchi (presidente), dalla dott.ssa Maura Gentili (membro esperto) e dalla Immobiliare Malu S.p.a. (creditore);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Considerato che l'incarico di commissario straordinario della Gruppo Papino in amministrazione straordinaria è stato conferito con decreto del 19 marzo 2020, ai sensi della previgente direttiva del 19 luglio 2018, limitatamente per il periodo di esecuzione del programma, che, nel caso di specie corrisponde ad un programma di cessione dei complessi aziendali, e che, pertanto, il termine di scadenza è stato individuato con riferimento alla data del decreto del competente tribunale di cessazione dell'esercizio di impresa;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021, recante la nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali, di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che limita il conferimento dell'incarico dei commissari straordinari al periodo di esecuzione del



programma per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali e che individua nella data del decreto del competente tribunale di cessazione dell'esercizio di impresa, il termine di scadenza del mandato stesso;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021, recante la nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali, di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che limita il conferimento dell'incarico dei commissari straordinari al periodo di esecuzione del programma per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali e che individua nella data del decreto del competente tribunale di cessazione dell'esercizio di impresa, il termine di scadenza del mandato stesso;

Visti i decreti del 26 maggio 2022, acquisiti agli atti in data 8 giugno 2022, con i quali il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata l'attività d'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 delle società Papino Elettrodomestici S.p.a. ed EMI S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario per l'ulteriore fase di liquidazione nella procedura sopra citata;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Marco Spadaro;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva prodotta dai predetti professionisti;

Considerati i requisiti di professionalità e, in particolare, l'esperienza maturata nel settore delle procedure concorsuali e delle amministrazioni straordinarie, nonché i risultati conseguiti nella fase di esercizio di impresa la dichiarazione sostitutiva prodotta dai predetti professionisti;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4 del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:
Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Papino Elettrodomestici S.p.a. ed EMI S.r.l. è nominato, per la fase liquidatoria, commissario straordinario l'avv. Marco Spadaro, nato ad Augusta (SR) il 9 aprile 1970.

Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale proponente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 8 settembre 2022.

Nomina del commissario straordinario della società Meridi S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del 22 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Meridi S.r.l., avente sede legale in Belpasso (CT), C.F. 03073050878, iscritta al registro delle imprese di Catania;

Visto il proprio decreto del 7 agosto 2020, con il quale, nella citata procedura di amministrazione straordinaria, è stato nominato quale commissario straordinario il prof. Simone Manfredi;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2020, con il quale sono stati designati i componenti del comitato di sorveglianza nella sopracitata procedura, attualmente composto dal cons. Diego Sabatino (Presidente), dott.ssa Caterina Rollo (esperto) e da Axpo Italia S.p.a. (creditore);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Considerato che l'incarico di commissario straordinario della Meridi S.r.l. in amministrazione straordinaria è stato conferito con decreto del 7 agosto 2020, ai sensi della precedente direttiva del 19 luglio 2018, limitatamente per il periodo di esecuzione del programma, che, nel caso di specie corrisponde ad un programma di cessione dei complessi aziendali, e che, pertanto, il termine di scadenza è stato individuato con riferimento alla data del decreto del competente tribunale di cessazione dell'esercizio di impresa;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021, recante la nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali, di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che limita il conferimento dell'incarico dei commissari straordinari al periodo di esecuzione del programma per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali e che individua nella data del decreto del competente tribunale di cessazione dell'esercizio di impresa, il termine di scadenza del mandato stesso;



Visto il decreto del 26 maggio 2022, acquisito agli atti in data 9 giugno 2022, con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata l'attività d'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 della Meridi S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario per l'ulteriore fase di liquidazione nella procedura sopra citata;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Simone Manfredi;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva prodotta dal predetto professionista;

Considerati i requisiti di professionalità e, in particolare, l'esperienza maturata nel settore delle procedure concorsuali e delle amministrazioni straordinarie, nonché i risultati conseguiti nella fase di esercizio di impresa;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Meridi S.r.l. è nominato, per la fase liquidatoria, commissario straordinario il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973.

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale proponente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05311

DECRETO 9 settembre 2022.

Nomina dei commissari straordinari delle società Consorzio Azienda Servizi Ambiente e A.S.A. Servizi S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto in data 28 aprile 2010 con il quale il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo al Consorzio azienda servizi ambiente (A.S.A.);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 21 maggio 2010, con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato nominato commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto in data 24 settembre 2010, con il quale il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Società A.S.A. Servizi S.r.l., facente parte del gruppo relativo al predetto Consorzio A.S.A.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro tempore* del 22 ottobre 2010, con il quale è stato nominato quale commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società A.S.A. Servizi S.r.l. il prof. avv. Stefano Ambrosini, già commissario per la procedura madre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dalle funzioni di commissario straordinario in seno alle predette procedure;

Visto il verbale della commissione di cui al punto 2, lettera b) della direttiva del 12 maggio 2021, in cui è stata data evidenza dell'individuazione dei nominativi del prof. Paolo Benazzo e della dott.ssa Florinda Aliperta, ed acquisite le rispettive dichiarazioni di disponibilità;

Visti i *curricula* del prof. Paolo Benazzo e della dott.ssa Florinda Aliperta, ritenuti idonei per assumere l'incarico di commissari straordinari delle società facenti capo al Consorzio ASA in amministrazione straordinaria;

Viste le dichiarazioni sostitutive prodotte;

Decreta:

Articolo unico

Nelle società Consorzio azienda servizi ambiente e ASA Servizi S.r.l., l'organo commissariale risulta così composto:

Paolo Benazzo, nato a Pavia, il 26 settembre 1964;

Florinda Aliperta, nata a Cercola (NA), il 20 luglio 1964.


Il presente decreto è comunicato a cura della direzione generale proponente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05312



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 giugno 2022.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2 «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. (Ordinanza n. 34).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b*), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano comple-

mentare» nonché l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;


Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nella citata delibera è prevista la sub-misura del Piano complementare sisma B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», la cui linea di intervento n. 2 è relativa all'«Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica»;

Considerato che per la sub-misura B4, linea di intervento n. 2, a seguito di istruttoria e di intese, è stato attuato uno scambio di lettere d'intesa tra il Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Cons. Carlo Presenti, e



il Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione, con cui vengono ribadite e delineate le modalità d'attuazione dell'intervento;

Preso atto che nella nota del Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. SNA-0010566-P-29 dicembre 2021, si ribadisce che «il polo sarà finalizzato a una formazione di tipo specialistico per le figure tecniche di tutte le amministrazioni nazionali, regionali e locali (ingegneri, architetti, geometri, esperti di statica, geologi, ecc.), nonché a un'offerta formativa tradizionale e specifica in ottica PNRR, per dirigenti e funzionari, in particolare delle sedi locali delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali» e che nella stessa nota si prevede la finalizzazione nei prossimi giorni di un «protocollo che preveda anche la partecipazione di USRA, al fine di beneficiare delle sue competenze e della sua collocazione nel Comune dell'Aquila»;

Preso atto altresì che il progetto risulta meglio descritto nella scheda di intervento sub-misura B4, intitolato «Scuola nazionale dell'amministrazione dedicata a dirigenti, funzionari, tecnici, ingegneri e architetti»;

Considerato l'alto valore culturale e sociale che riveste l'istituzione a L'Aquila di una nuova sede della SNA caratterizzata da un'area di formazione espressamente dedicata alle discipline tecniche, informatiche e amministrative necessarie per un più elevato livello di *skill* professionali nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle competenze tecniche ed informatiche del governo del territorio;

Vista l'ordinanza n. 13 del 31 dicembre 2021 che stabilisce il finanziamento di un importo di euro 20 milioni per l'istituzione del Centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica di cui il Soggetto attuatore è la Struttura di missione sisma 2009 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri mentre responsabile dell'intervento è la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma;

Preso atto che:

l'Università degli studi dell'Aquila ha approvato e sottomesso con nota prot. n. 39068/2022 del 25 marzo 2022 il progetto denominato «ecosistema per l'innovazione ad alta intensità di conoscenza per la ricerca e lo sviluppo imprenditoriale - ACCELERATE» in risposta all'invito rivolto ai soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno pubblicato dall'Agenzia per la coesione territoriale in data 29 settembre 2021;

l'Agenzia per la coesione territoriale, con decreto del direttore generale n. 214 del 27 giugno 2022, ha approvato la graduatoria dei progetti, ai sensi dell'art. 15 dell'invito allegato al decreto del direttore generale della stessa agenzia n. 319 del 30 dicembre 2021;

secondo il decreto del direttore generale n. 215 del 27 giugno 2022 di assegnazione del contributo ai beneficiari, ai sensi dell'art. 16 dell'invito allegato al decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 319 del 30 dicembre 2021, il progetto denominato «ecosistema per l'innovazione ad alta intensità di conoscenza per la ricerca e lo sviluppo imprenditoriale - ACCELERATE» proposto dall'Università degli studi dell'Aquila è stato concesso un finanziamento di euro 17.500.000,00;

il progetto ha come obiettivo la riqualificazione, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione delle strutture e del sito che ospitava la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli (SSGRR), sito in via Giovanni Falcone n. 25, Coppito - L'Aquila;


Preso atto che in data 30 giugno 2022 prot. n. 16477 è stata trasmessa dal Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, una nota inviata alla presidente della SNA, prof.ssa Paola Severino, con cui si ribadisce la piena disponibilità dell'Università dell'Aquila «a concedere con immediatezza a SNA l'uso di spazi all'interno delle strutture Universitarie esistenti per consentire l'immediato avvio delle attività del Polo nelle more del completamento della riqualificazione del sito *ex* Reiss Romoli»;

Preso atto che in data 30 giugno 2022 è stato trasmesso dal coordinatore della struttura tecnica di Missione Sisma 2009, lo schema di Protocollo di intesa tra il coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila, l'Università degli studi dell'Aquila, con cui le parti disciplinano le azioni comuni per la realizzazione dell'intervento;

Preso atto altresì che in pari data è stato trasmesso dal coordinatore della struttura tecnica di Missione Sisma 2009, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegato al protocollo, approvato dall'Università dell'Aquila, che descrive in modo approfondito le modalità di attuazione dell'intervento, con allegati tecnici consultabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1NWI_2vPOLXPg_FYQsLjk7LJhR7SmlgNq?usp=sharing

Dato atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento in data 30 giugno 2022 dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009 consigliere Carlo Presenti e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza ha per oggetto l'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il coordinatore della struttura di missione sisma 2009, la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Università degli studi dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila (all.1) e la presa d'atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Università degli studi dell'Aquila, con allegati tecnici consultabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1NWI_2vPOLXPg_FYQsLjk7LJhR7SmlgNq?usp=sharing

Art. 2.

Misure di attuazione

1. Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovrà essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021.

2. Ai fini dell'attuazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, si applicano le misure di semplificazione previste dal decreto-legge 18 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 3.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 30 giugno 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1798

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

22A05308

ORDINANZA 30 giugno 2022.


Presa d'atto dell'approvazione da parte di R.F.I. del progetto di fattibilità tecnica ed economica di R.F.I. degli impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno nonché l'acquisto di treni da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, in attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. (Ordinanza n. 35).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,



n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17, regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», di cui occorre ora approvare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, in data 15 dicembre si sono realizzate intese sul tema nella Cabina di coordinamento, ove i presidenti delle regioni hanno posto condizioni che hanno trovato riscontro nello scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, rispettivamente in data 16 dicembre 2021 e 20 dicembre 2021, intese conseguite in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni, verificate sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti;

Considerato che le intese prevedono la realizzazione di un programma unitario di interventi destinato alla trasformazione della linea oggi non elettrificata Terni, Rieti, Sulmona, L'Aquila, intervento infrastrutturale molto rilevante per la mobilità ferroviaria della zona dei due crateri e per risolvere le problematiche relative all'accessibilità ed allo sviluppo del territorio dei due crateri post-sisma 2009 e 2016 in direzione di una mobilità sostenibile;


Considerato che, in forza delle cennate intese, con ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021, è stata affidata la progettazione della linea di intervento 2 della sub-misura A4 del piano complementare sisma, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», a Rete ferroviaria italiana S.p.a., e alle Regioni Abruzzo e Lazio il finanziamento di 9 e 19 milioni per l'acquisto dei treni;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Visto lo studio di pre-fattibilità per la mobilità ferroviaria a idrogeno, linea Terni - Rieti L'Aquila - Sulmona, elaborato da RFI, prot. CGRTS-0065889-A-20/12/2021, allegato all'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021;

Vista la nota prot. CGRTS-0065322-P-16/12/2021 a firma del Commissario straordinario con cui sono state illustrate al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le condizioni e le modalità attuative dell'intero progetto ammontante a complessivi 109 milioni di euro, dei quali 59 a carico del MIMS e 50 a carico del Fondo complementare del PNRR ed è stata richiesta altresì la conferma della copertura finanziaria pari a 59 milioni di euro (All. sub 2 ordinanza 3/2021);

Vista la nota prot. CGRTS-0065855-A-20/12/2021, con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, ha espresso piena condivisione in ordine all'investimento e agli indirizzi programmatici già deliberati, per le motivazioni ivi riportate, nonché confermato l'impegno al cofinanziamento del progetto di trasformazione ad idrogeno della linea Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona, con un contributo finanziario



per la parte rimanente, a valere sulle risorse disponibili del Ministero, una volta approvata la legge di bilancio per l'anno 2022 (all. sub 3) ordinanza 3/2021);

Preso atto della trasmissione da parte di R.F.I. del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e, da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, delle delibere di acquisto dei treni, sulla base delle indagini di mercato svolte nello specifico settore;

Preso atto altresì della nota della D.G. di R.F.I., CGRTS-0016215-A-28/06/2022, con cui «si conferma la disponibilità di questa Società a rinunciare al finanziamento della quota parte di intervento relativa alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'idrogeno (del valore preventivamente stimato in 13 M€ su 22 M€ previsti complessivamente...), in considerazione della nuova impostazione di *Governance* che prevede la realizzazione e gestione della produzione dell'idrogeno a cura di specialisti di settore opportunamente individuati da codesta struttura, e per la quale si attende opportuna formalizzazione che riallinei i perimetri assegnati dall'ordinanza»;

Considerato che la rinuncia di R.F.I. alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'idrogeno costituisce un inadempimento della previsione di cui all'art. 4, lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 3/2021, certamente non attribuibile ai soggetti attuatori, risultando sin dall'inizio evidente che la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno, impegno liberamente assunto da R.F.I. e mantenuto nel corso di numerose riunioni, costituisce un'attività che richiede competenze specialistiche;

Ritenuto che, nella fase attuale, non possa che prendersi atto solo della avvenuta trasmissione degli elaborati progettuali da parte di R.F.I. peraltro ritenuti carenti e insufficienti ed anche per tale ragione si rende necessario revocare la previsione di cui all'art. 4, lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 3/2021;

Considerato che nel corso delle interlocuzioni con il MIMS, intercorse fino alla data odierna, si è appreso della imminente pubblicazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto l'emanazione di un avviso per il sostegno agli investimenti, nell'ambito del PNRR, riguardante la «sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» e presa visione del testo, non ancora pubblicato, del predetto schema di decreto ministeriale;

Ritenuto pertanto di dover coordinare gli investimenti previsti nell'ordinanza 3/2021 con quelli disciplinati dal suindicato emanando decreto ministeriale;

Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento integrata del 30 giugno 2022 dal coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente ordinanza si prende atto della trasmissione da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.a., come in premessa, degli elaborati progettuali, ritenuti non adeguati al livello progettuale richiesto, anche ai fini dell'esatta individuazione dei siti di produzione, relativi

all'attuazione della linea di intervento 2 della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, avente ad oggetto «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», allegato alla presente ordinanza (reperibili al link <https://we.tl/W5TCNfyWI8>, - lettera RFI acquisita al prot. CGRTS-0016169-A-27/06/2022, (all. 1).

2. È altresì approvato l'impegno all'acquisto dei treni, sulla base delle determinazioni trasmesse dalle Regioni Abruzzo e Lazio, rispettivamente per un finanziamento di 9 milioni e 19 milioni di euro, allegate alla presente ordinanza (all. 2).

Art. 2.

Attuazione delle misure

1. In considerazione della rinuncia di R.F.I., richiamata in premessa, e della carenza degli elaborati trasmessi, l'art. 4, lettera a), dell'ordinanza commissariale n. 3/2021 che dispone il finanziamento di euro 22 milioni in favore di R.F.I. è abrogato.

2. L'importo di cui al comma precedente, pari a euro 22 milioni, è destinato al finanziamento della progettazione e della realizzazione degli impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno, ai sensi delle normative vigenti e dell'emanando decreto MIMS relativo al finanziamento degli impianti di distribuzione di idrogeno.

3. Ai fini di cui sopra, i soggetti attuatori pubblicano, entro il 30 settembre 2022, un bando o avviso pubblico per l'acquisizione di proposte relative alla progettazione, alla realizzazione e gestione degli impianti di produzione di idrogeno, comprensive degli impianti di stoccaggio e distribuzione, sulla base degli elaborati e dei documenti tecnici ed economico gestionali che saranno previsti dal capitolato di gara.

4. Il bando di gara sarà emanato tenendo conto dei criteri previsti dal decreto MIMS di cui al comma precedente e sulla base delle intese, anche in forma di protocollo, che dovranno essere concluse con il MIMS, il MITE, ed R.F.I., per quanto di competenza. Il bando di gara dovrà altresì prevedere i criteri di sicurezza dei siti che dovranno essere tassativamente rispettati nelle offerte e proposte progettuali dei concorrenti.

5. Nel caso in cui la procedura di gara, di cui ai commi precedenti, andasse deserta, il finanziamento previsto sarà con ordinanza assegnato, entro il *milestone* del 31 dicembre 2022, all'incremento delle risorse assegnate ad altre linee di intervento della Macromisura A, in particolare alle linee di intervento A2.3 e A2.4.

6. Per l'attuazione delle misure oggetto della presente ordinanza si applicano inoltre le disposizioni previste dall'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 3, per quanto concerne i compiti dei Soggetti attuatori e dei responsabili degli interventi, l'art. 5 in merito alle misure di semplificazione applicabili, l'art. 6 circa l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 3.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,



comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 30 giugno 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2060*

AVVERTENZA:

gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

22A05309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 631/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;


Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in parti-



colare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2021, con la quale la società Merck Sharp & Dohme B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche e la modifica della posologia in regime di rimborso del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciatoi nella seduta del 8-11 febbraio 2022 e nella seduta del 9-11 marzo 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale KEYTRUDA (pembrolizumab):

«Linfoma di Hodgkin classico (cHL)

«Keytruda» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento»

ed il nuovo schema posologico del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab):

«400 mg ogni 6 settimane» a tutte le indicazioni rimborsate di «Keytruda» somministrato in combinazione con terapie sistemiche antitumorali

sono rimborsate come segue.

Confezione:

«25 mg/ml- concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso- flaconcino (vetro)- 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044386023/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.798,34 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.268,78.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «Linfoma di Hodgkin classico (cHL). «Keytruda» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a tre anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento.» da cui consegue:

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406 della legge n. 232/2016.

Per la nuova indicazione terapeutica ed il nuovo schema posologico restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.



Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È aggiornato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Keytruda», a base di pembrolizumab, con la nuova indicazione ammessa alla rimborsabilità:

Linfoma di Hodgkin classico (cHL). «Keytruda» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a tre anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://servizionline.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Sono aggiornati con la nuova posologia «400 mg ogni 6 settimane.» i registri dedicati al monitoraggio dell'uso del medicinale «Keytruda», a base di pembrolizumab, somministrato in combinazione con terapie sistemiche anti-tumorali, per le indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

«Keytruda», in monoterapia o in associazione a chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, metastatico o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS \geq 1.

«Keytruda», in associazione ad axitinib, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato negli adulti.

«Keytruda», in associazione a pemetrexed e chemioterapia contenente platino, è indicato nel trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti il cui tumore non è positivo per mutazioni di EGFR o per ALK.

«Keytruda», in associazione a carboplatino e paclitaxel o nab-paclitaxel, è indicato nel trattamento di prima linea del NSCLC metastatico squamoso negli adulti.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni do-

vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://servizionline.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05204


DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Imnovid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 628/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;



Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prez-

zi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 42/2014 del 15 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 28, del 4 febbraio 2014, recante «Classificazione del medicinale per uso umano «Imnovid» (ex Pomalidomide Celgene) ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata», relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 042927018/E, 042927020/E, 042927032/E e 042927044/E;

Vista la determina AIFA n. 84809/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 181, del 3 agosto 2019, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Imnovid», approvato con procedura centralizzata», relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 042927071/E, 042927057/E, 042927083/E e 042927069/E;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2021 con la quale la Società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale IMNOVID (pomalidomide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1-3 dicembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale IMNOVID (pomalidomide) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Pomalidomide (P), in associazione con desametasone (d), è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia;

Pomalidomide (P), in associazione con bortezomib e desametasone (Vd), è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide.

Confezioni:

«1 mg- capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 21 capsule - A.I.C. n. 042927018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.845,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16.248,19;

«2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 21 capsule - A.I.C. n. 042927020/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.845,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16.248,19;

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 21 capsule - A.I.C. n. 042927032/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.845,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16.248,19;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 21 capsule - A.I.C. n. 042927044/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 9.845,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16.248,19;

«1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 14 capsule - A.I.C. n. 042927057/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 6.563,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10.832,13;

«2 mg- capsula rigida- uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 14 capsule - A.I.C. n. 042927069/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 6.563,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10.832,13;

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 14 capsule - A.I.C. n. 042927071/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 6.563,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10.832,13;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PC-TFE)» 14 capsule - A.I.C. n. 042927083/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 6.563,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10.832,13.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Accordo novativo delle determinazioni AIFA n. 1045/2020 e n. 1046/2020 del 14 ottobre 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020, che, pertanto, si estinguono.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È confermato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Imnovid», a base di pomalidomide per le indicazioni terapeutiche autorizzate e rimborsate:


«Imnovid», in associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia.

«Imnovid», in associazione con bortezomib e desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://servizionline.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.



Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imnovid» (pomalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05315

DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Blin-cyto». (Determina n. 632/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,



n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2021, con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale BLINCYTO (blinatumomab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 1, 4-5 aprile 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale BLINCYTO (blinatumomab):

««Blinicyto» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatriche di età pari o superiore a un anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento»;

è rimborsata come segue.

Confezione: «38,5 microgrammi- polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione- uso endovenoso- polvere:flaconcino (vetro) 38,5mcg- soluzione: 10 ml flaconcino (vetro)» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 044550010/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.826,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.664,16.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Blinicyto», a base di blinatumomab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Blinicyto», è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatriche di età pari o superiore a un anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* <https://servizionline.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blinicyto», (blinatumomab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.


Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05316



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2022.

Modifica dell'articolo 47 dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica all'art. 47 (Organici) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 aprile 2022;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 27 aprile 2022;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) con nota del 4 luglio 2022, prot. n.8752;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo IV - Professori e ricercatori dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, l'art. 47 (Organici) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 47 (Organici). — 1. I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario in organico sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico. Le procedure per la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori sono disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.»

Milano, 7 luglio 2022

Il rettore: ANELLI

22A05314

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS
NATURALE E CARBURANTI

Art. 1.

Rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del *valore soglia dell'ISEE* di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.



2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Art. 2.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.»

Art. 3.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relativa alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 5.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e am-



biente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Art. 6.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.


2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gen-

naio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.



6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali *sarebbero stati utilizzati* dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 7.

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 8.

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata



al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 9.


Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto

destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessione del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle ri-



sorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Art. 9 - bis

Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis»;


b) il comma 3 è abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteorologiche favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Art. 9 - ter

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.



Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle fasce assunzionali.».

Art. 11.

Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telegarante e dei rifiuti urbani e assimilati.».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle società da esso controllate».

4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».



Art. 12.

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, *valutati in* 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Capo II

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Art. 13.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102 del 2004 è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 14.

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato


1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per *energia, reti e ambiente*, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per *energia, reti e ambiente* per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contri-



buti pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato *per una durata* pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 15.

Stato di emergenza derivante da deficit idrico

1. All'articolo 16, comma 1, del *codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.»

Capo III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 16.

Misure straordinarie in favore degli enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per

gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.


3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del *testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.

6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.



6-ter. *Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti—Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.*

6-quater. *Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

6-quinquies. *Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.*

6-sexies. *Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.*

6-septies. *Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.*

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole:

«fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sul progetto.

9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

9-quater. *Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021».*

9-quinquies. *Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di*



contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime».

Art. 16 - bis

Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.

Art. 17.

Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interes-


sati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 *nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati* a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

7-bis. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009.*

Art. 18.

Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici

1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in

ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.»

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.»

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Art. 19.

Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;

b) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;

2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.»



Capo IV

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E
ACCOGLIENZA

Art. 20.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, *compresi* la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di *indebitamento netto*, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Art. 20 - bis

Misura urgente per il settore della cultura

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « il direttore artistico e il traduttore » sono sostituite dalle seguenti: « e il direttore artistico ».

Art. 21.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con

le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e *quota parte delle minori spese* derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Art. 21 - bis

Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni


1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Art. 22.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto



decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;

b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità disposte dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

Art. 22 - bis

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121,

di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.


5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Art. 23.

Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.



Art. 23 - bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 23 - ter

Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Iniziative multilaterali in materia di salute

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 24 - bis

Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Art. 25.

Bonus per l'assistenza psicologica

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022».

1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sani-



tario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 25 - bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 26.

Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

Art. 27.

Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 27 - bis

Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento»

1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria Smistamento», di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di «Alessandria Smistamento», volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.

Art. 28.

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-eletttricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.



Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 29.

Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

1. All'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9,».

Art. 30.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 900.000.000 di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-*bis*. La disposizione di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società»;


c) al comma 7-*bis*, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».

Art. 31 - bis

Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le diocesi possono essere individuate quali



soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

Art. 32.

Aree di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'*internet* delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO₂, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente *non inferiore a 400.000.000* di euro nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente *possono essere istituiti* nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio

comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, *possono essere individuati* una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario di cui al comma 5 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, *come introdotto dal presente decreto*, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in



alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Art. 33.

Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). —

1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un

provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.


2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.



7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esperto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravii ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Art. 33 - bis

Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.



Art. 33 - *ter*

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella violazione» sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».

Art. 33 - *quater*

Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il

mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

Art. 34.

Revisione dei prezzi per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili – Olimpiadi Milano-Cortina


1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Comitato Organizzatore). – 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné.»

Art. 34 - bis

Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica

1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di



energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e di affidamenti».

Art. 35.

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico

1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 35 - bis

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.

Fondo unico nazionale per il turismo

1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.



Art. 37.

*Disposizioni in materia di intelligence
in ambito cibernetico*

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (*Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori impreveduti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure di intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.»

Art. 37 - bis

*Disposizioni in materia di Ente
circoli della Marina militare*

1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente: «Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). — 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Art. 37 - ter

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). — 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.


2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo.»

Art. 37 - quater

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il



seguinte: «3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica».

Capo VI

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Art. 38.

Norme in materia di istruzione

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;

3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;


b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando

il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unità.»;

c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».



Art. 39.

Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-*vicies quater* è sostituito dal seguente:

«6-*vicies quater*. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640*final*) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli *standard* ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al *target* M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»».

Art. 39 - *bis*

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'ar-

ticolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 40.

Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia



penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Art. 41.

Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e *al superamento* dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Art. 41 - bis

Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono sostituite dalla seguente: «affidatario,».

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito»;

b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio 2022» sono soppresse.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 42.

Misure in materia di versamenti del contributo straordinario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario

di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;

b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omissi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42 - bis

Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS».

Art. 42 - ter

Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «di cui al comma 51» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448».

Art. 42 - quater

Progetto Guaranteed Loans Active Management – GLAM

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», anche tramite



l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO – Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata «AMCO», è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.


2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al

patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'arti-



colo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

Art. 42 - quinquies

Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 «Innovazione e tecnologia della microelettronica» incluso nella Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di

lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 42 - sexies

Impiego all'estero di personale dell'AISE

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

Art. 42 - septies

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.



Art. 43.

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022, 1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni di euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.


4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



« ALLEGATO A
(articolo 22-bis, comma 1)
“TABELLA C
(articolo 262)

**Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità
del personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
a decorrere dal 01.01.2022**

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.616,05	5.607,00	-	-	-
vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28



Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti**Ruolo dei piloti di aeromobile**


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27



pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



specialista di aeromobile capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54




elisoccorritore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



nautico di coperta capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



nautico di macchina capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54



sommozzatore capo squadra	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.825,15	3.564,60	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.616,05	3.777,48	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	4.066,56	52,00	79,23	98,79
assistente	22.069,11	4.905,96	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82



Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni



ispettore tecnico-scientifico	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori sanitari


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrabile	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
orchestrabile esperto	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54




orchestrare esperto con scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
orchestrare superiore	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
orchestrare superiore con scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	5.698,08	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.755,47	5.198,40	53,59	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	5.222,76	54,49	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	5.390,16	54,49	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	5.631,48	54,49	83,04	103,54



atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	5.631,48	54,49	83,04	103,54
-----------------------------------------------	-----------	----------	-------	-------	--------

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative**Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative**


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore	47.220,74	26.282,24	-	-	-
dirigente generale	56.071,38	36.106,53	-	-	-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente**Ruolo dei direttivi logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni




vice direttore logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59



direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59
-------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------	--------	--------

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico-scientifico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31




direttore sanitario	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente sanitario	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore sanitario	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore ginnico-sportivo	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59



Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento**Ruolo dei vigili del fuoco AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.616,05	6.855,00	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	7.264,32	115,54	176,06	219,54



vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	7.820,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	8.546,40	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	8.546,40	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	22.251,80	9.434,52	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.755,47	9.996,96	119,10	181,47	226,27
capo reparto AIB	23.030,11	9.996,96	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	9.996,96	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	23.991,63	10.043,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	10.365,60	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	10.830,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	10.957,56	121,10	184,54	230,09



Ruolo dei direttivi AIB


QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore AIB	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19



speciale con scatto convenzionale a 16 anni					
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19


Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03



nautico di macchina direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

**Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche**

**Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni



vice direttore speciale logistico-gestionale	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59


Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.954,10	5.533,56	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	27.008,40	5.760,24	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	27.457,13	5.843,76	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	6.085,44	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	6.141,24	87,68	133,60	166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o	anzianità pari o	anzianità pari o



			maggiore di 14 anni	maggiore di 22 anni	maggiore di 28 anni
vice direttore medico	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore medico	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore medico	47.220,74	26.282,24	-	-	-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	25.044,70	10.641,48	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	27.105,00	11.077,44	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	27.562,97	11.238,00	194,84	296,88	370,19



direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	29.472,62	11.702,52	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	31.012,96	11.810,04	194,84	296,88	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	43.847,80	20.525,30	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	47.220,74	20.525,30	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	47.220,74	26.282,24	-	-	-



ALLEGATO B
(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41

Anno	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2022	453.145,87
2023	264.541,40
2024	210.385,89
2025	311.863,18
2026	378.476,04
2027	402.386,75
2028	418.457,22
2029	414.950,43
2030	402.164,61
2031	374.661,32

ALLEGATO C
(articolo 25, comma 1-bis)
"TABELLA C
(articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
PIEMONTE	7,37%	1.843.142
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.870
LOMBARDIA	16,78%	4.194.967
BOLZANO	0,87%	217.565
TRENTO	0,91%	226.947
VENETO	8,20%	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	518.405
LIGURIA	2,67%	666.328
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	1.886.685
TOSCANA	6,31%	1.577.100
UMBRIA	1,49%	371.835



Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi complessivi
MARCHE	2,57%	643.083
LAZIO	9,59%	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	546.703
MOLISE	0,51%	127.860
CAMPANIA	9,27%	2.317.825
PUGLIA	6,58%	1.644.935
BASILICATA	0,93%	232.470
CALABRIA	3,14%	785.945
SICILIA	8,06%	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	683.645
	100,00%	25.000.000

» ».

Allegato 1
(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	2022
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	500
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	400
23.1 Fondi da assegnare (1)	100
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	700
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	700
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	530
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	530
TOTALE	1.730



Allegato 2

(articolo 43, comma 3)


«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	228.300	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	505.647	494.848	438.645
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	305.300	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	582.672	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2020 <i>Media</i>	102,3		
2021 Luglio	104,2	1,9	1,5
Agosto	104,7	2,1	1,5
Settembre	104,5	2,6	2,0
Ottobre	105,1	3,0	2,6
Novembre	105,7	3,6	3,3
Dicembre	106,2	3,8	3,6
2021 <i>Media</i>	104,2		
2022 Gennaio	107,7	4,7	4,9
Febbraio	108,8	5,6	6,1
Marzo	109,9	6,4	7,1
Aprile	109,7	5,8	7,0
Maggio	110,6	6,8	8,1
Giugno	111,9	7,8	9,3
Luglio	112,3	7,8	9,8

22A05409

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 ottobre 2020, è stata nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Poggio Nativo (RI) nella persona della dott.ssa Fabiola Gallo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

Considerato che la suddetta dott.ssa Fabiola Gallo ha presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2022, è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione la dott.ssa Nicoletta Zamborlini, in sostituzione della dott.ssa Fabiola Gallo.

22A05319

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 4 agosto 2022 sono disciplinate le modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

22A05318



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Sospensione dall'incarico di commissario straordinario delle società Consorzio azienda servizi ambiente e A.S.A. Servizi S.r.l..**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 settembre 2022, il prof. avv. Stefano Ambrosini è stato sospeso dall'incarico di commissario straordinario delle società Consorzio azienda servizi ambiente e A.S.A. Servizi S.r.l., entrambe in amministrazione straordinaria.

22A05317

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**Scioglimento per atto dell'autorità della «Tau Service società cooperativa», in Bolzano.**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Tau Service società cooperativa», con sede a Bolzano, via G. Galilei n. 2/E (codice fiscale n. 02765130212) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regioni ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 24 agosto 2022

La direttrice d'ufficio: PAULMICH

22A05321

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**Scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen.**

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'art. 70, comma 1, lettera c), n. 7), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la Giunta regionale, sentito il consiglio regionale, ha disposto, con deliberazione n. 1055 del 12 settembre 2022, lo scioglimento del consiglio comunale di Saint-Oyen, a seguito della riduzione del consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al consiglio. Nella stessa data, il presidente della regione, con proprio decreto n. 477, ha nominato il commissario.

Il provvedimento della Giunta regionale è consultabile nella sezione «Archivio deliberazioni» della macrosezione «La Regione» del sito internet regionale al link http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx

22A05320


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2022-GU1-221) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 9 2 1 *

€ 1,00

